

Comune di Gargallo

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2

OGGETTO:

| |
|--|
| APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI ANNO 2023 |
|--|

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|--|----------|
| 1. GUIDETTI LUIGI GIULIO - Sindaco | Giust. |
| 2. POLETTI MASSIMO - Consigliere | Sì |
| 3. MARTINETTI GIULIO - Consigliere | Sì |
| 4. FACCIO PIERPAOLO - Consigliere | Sì |
| 5. DE VITTORIO YURI - Consigliere | Sì |
| 6. GUIDETTI CRISTINA SUSANNA - Consigliere | Giust. |
| 7. VELATI FRANCO - Consigliere | Sì |
| 8. GIROMINI GABRIELLA - Consigliere | Sì |
| 9. TASSONE DOMENICO - Consigliere | Sì |
| 10. RUGA ALBERTO - Consigliere | Sì |
| 11. TENACE ANTONIO - Consigliere | No |
| Totale Presenti: | 8 |
| Totale Assenti: | 3 |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor POLETTI MASSIMO nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Vice Sindaco il quale precisa che il Piano Economico Finanziario è il medesimo approvato già nel 2021 perché riferito agli anni 2022/2025. Comunica inoltre che il Comune di Gargallo ha raggiunto quota 92,33% in relazione alla raccolta differenziata e di questo ringrazia l'ottimo lavoro svolto dai cittadini, dalle associazioni e dalle scuole. Un risultato eccellente che difficilmente potrà essere ulteriormente incrementato; l'obiettivo che ci si pone è quello del mantenimento di questo stato di cose. Il lavoro svolto ha contribuito, insieme a un recupero crediti, al contenimento dei costi e pertanto, anche per il 2023, rimangono invariate le tariffe Tari dopo la riduzione effettuata negli anni precedenti;

Il Consigliere Ruga chiede se c'è stato una conferma delle tariffe da parte del Consorzio;

Il Vice Sindaco risponde che sicuramente ci sono stati confronti tra funzionario incaricato e Consorzio e comunica anche il parere favorevole da parte del Revisore;

Il Consigliere Tassone precisa che il parere favorevole è riferito alle tariffe;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

Considerato che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Gargallo. Responsabile Procedimento: FRANCESCHI GIORGIO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Considerato che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti (MTR), con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tale nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che, tuttavia, mentre sono destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2023;

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili già nel 2021, sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha introdotto una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

Considerato inoltre che il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che *«le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»;*

Visto il PEF 2022/2025 trasmesso in data 02/12/2021 dal Gestore del Servizio già definitivo anche per l'anno 2023 - quantificato in € 199.022,00 - e approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 13/12/2021, che prevede costi in linea rispetto a quelli del PEF 2022: lo stesso infatti prevede un piccolo scostamento di € 13.520,00 in aumento coperto dagli incassi sul recupero evasione Tari anni precedenti e pari a € 15.408,20;

Considerato che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, l'Amministrazione e l'Ufficio Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere:

- alla preliminare approvazione del PEF per l'anno 2023, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;*

Considerato che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2023, di cui si allega alla presente deliberazione il prospetto riassuntivo, per farne parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di approvare le tariffe della TARI, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ma non anche le relative scadenze, la cui determinazione può essere rimessa alla Giunta Comunale, con atto extra-regolamentare, eventualmente modificabile senza dovere di rettifica da parte dell'organo consiliare;

Ritenuto tuttavia opportuno, con la presente delibera, approvare contestualmente le tariffe della TARI 2023, nonché fissare le relative scadenze di pagamento per l'anno 2023;

Evidenziato che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti saranno riscossi in n. 2 (due) rate consecutive, alle seguenti scadenze:

- **acconto:** 17/04/2023
- **saldo:** 16/10/2023;

Visto il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 27/07/2021 n.19;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal responsabile del Servizio;

Procedutosi a votazione per appello nominale con il seguente esito:

| | |
|-------------|--------------------|
| presenti: | 8 |
| astenuiti: | 2 (Tassone – Ruga) |
| votanti: | 6 |
| contrari: | 0 |
| favorevoli: | 6 |

DELIBERA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di approvare** il PEF 2022/2025 – anno 2023, trasmesso in data 02/12/2021 dal Gestore del Servizio già definitivo anche per l'anno 2023 - quantificato in € 199.022,00 - e approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 13/12/2021, che prevede costi in linea rispetto a quelli del PEF 2022: lo stesso infatti prevede un piccolo scostamento di € 13.520,00, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2023, dando atto che il differenziale è coperto dagli incassi sul recupero evasione Tari anni precedenti e pari a € 15.408,20.
3. **Di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2023, invariate rispetto all'anno 2022, come di seguito indicate nell'allegato A alla presente delibera, con efficacia dal 1° gennaio 2023.
4. **Di stabilire** che le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate dall'Ufficio Tributi per la riscossione della TARI 2023 nei confronti dei contribuenti anche prima del 1° dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, per garantire una maggiore semplificazione dei rapporti con i contribuenti.
5. **Di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, nel rispetto dei termini legislativi previsti.
6. **Di stabilire** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti saranno riscossi in n. 2 (due) rate consecutive, alle seguenti scadenze:
 - ❖ **acconto:** 17/04/2023
 - ❖ **saldo:** 16/10/2023.
7. **Di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

8. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) con il medesimo esito della precedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
F.to : POLETTI MASSIMO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 esprime parere favorevole alla proposta in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to: MASSIMO POLETTI

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: FABIO FONTANETO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione

CERTIFICA

Che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/02/2023 come prescritto dall'art.123, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Gargallo, li 23/02/2023

L'addetto alla pubblicazione
F.to GIORGIO FRANCESCHI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07-feb-2023

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Gargallo, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale